



ANTICHI BORGHI DI
VALLECAMONICA
UNIONE DI COMUNI

**REGOLAMENTO PER I LAVORI,
LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 6 in data 6/3/2012

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia	4
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi	4
Art. 4 – Limiti economici agli interventi eseguibili in economia	5
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI.....	6
Art. 5 - Limiti e tipologie dei lavori eseguibili in economia.....	6
Art. 6 - Limiti e tipologie delle forniture e servizi eseguiti in economia.....	8
Art. 7 - Interventi misti	12
Art. 8 – Acquisti di beni e servizi mediante procedure telematiche	12
TITOLO III – PROCEDURA DI GARA	13
Art. 9 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.....	13
Art. 10 - Procedura per affidamenti mediante amministrazione diretta.....	13
Art. 11 - Procedura di gara informale per affidamenti mediante cottimo fiduciario	13
Art. 12 - Affidamenti diretti.....	14
Art. 13 - Scelta del contraente.....	15
Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa	15
Art. 15 - Garanzie.....	16
Art. 16 - Certificazione antimafia	16
Art. 17 - Perfezionamento del contratto.....	16
Art. 18 - Contratti aperti.....	18
Art. 19 - Mezzi di tutela.....	18
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI.....	19
Art. 20 - Interventi d’urgenza.....	19

Art. 21 - Lavori di somma urgenza	19
Art. 22 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Presidente	20
Art. 23 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili	20
Art. 24 - Disposizioni speciali per i lavori forestali e simili	20
Art. 25 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette	21
Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi legali	21
Art. 27 - Acquisizione in economia di servizi tecnici	21
TITOLO V - ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	23
Art. 28 - Interventi affidati in economia per cottimo	23
Art. 29 - Revisione prezzi	24
Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	24
Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	24
Art. 32- Lavori o prezzi non contemplati nel progetto, perizie di variante o suppletive	25
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA	25
Art. 33 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	25
Art. 34 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta	26
Art. 35 - Inadempimenti	26
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	26
Art. 36 - Verifica e collaudo	26
Art. 37 - Procedure contabili	26
Art. 38 – Entrata in vigore	26

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito della potestà regolamentare di cui agli artt. 117, comma 6, secondo periodo, 118, commi 1 e 2, della Costituzione, degli artt. 3, comma 4, e 7 del d.Lgs. n. 267/2000, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'art. 191, comma 2, del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'art. 24, comma 6, della legge 109/94, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e sue modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
5. La normativa di cui al presente regolamento non si applica nei casi di acquisti da effettuarsi con l'utilizzo delle Convenzioni Consip e qualsiasi strumento informatico riconosciuto dalla normativa per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006, può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta o
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'art. 26, comma 3, Legge 488 del 23.12.1999 (CONSIP).

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento deve avvenire utilizzando i parametri di qualità e prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'art. 26, della legge 488/99, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 6 può avvenire sulla base di prezzi determinati da prezziari, listini ufficiali o, se non fossero disponibili, redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 – Limiti economici agli interventi eseguibili in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto del rapporto tra costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative e risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i limiti del presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, l'importo di euro **200.000**.

2. Tale importo non può essere superato nemmeno con perizie di variante, suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione, ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 7, separatamente a contraenti qualificati in ogni settore, qualora l'affidamento separato sia ritenuto più conveniente in termini di efficienza, risparmio o rapidità di esecuzione.

5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato a quello stabilito con D.M. dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 384/2001, in relazione ai limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia.

4. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 - Limiti e tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

2. L'affidamento di ogni singolo lavoro affidato in economia mediante cottimo fiduciario, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, non può superare per i lavori l'importo di € 200.000,00, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

3. Per i lavori di cui al presente articolo l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 50.000,00 qualora si tratti di lavori effettuati in amministrazione diretta.

4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs 163/2006 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

5. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui al comma 2, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad **eventi imprevedibili** e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire sicurezza sui luoghi di lavoro e salvaguardia pubblica incolumità;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'Unione;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, accordo bonario, lodo arbitrale o dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167/1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

6. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al precedente comma e che possono eseguirsi in economia sono indicativamente i seguenti:

a) per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri di sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- la manutenzione delle strade;
- lo sgombero della neve ed altri eventi meteorici e calamitosi;
- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e di quant'altro necessari nonché le piccole riparazioni ai manufatti;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b) per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c) per il servizio relativo agli immobili:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;
- adeguamento alle norme di sicurezza statica, impiantistica e di prevenzione incendi nonché di contenimento dei consumi energetici e di quant'altro previsto dalle vigenti leggi;

d) per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano;
- l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali, potature degli alberi;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

- i lavori e le provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e le provviste, nei lavori dati in appalto, da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e dalle ordinanze emanate dagli organi competenti;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 comma 6 del D.Lgs 163/2006.

7. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Art. 6 - Limiti e tipologie delle forniture e servizi eseguiti in economia

1. L'affidamento di ogni fornitura e servizio in economia, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, non può superare l'importo di € **200.000,00** ai sensi dell'art. 125, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.

2. Le forniture che possono eseguirsi in economia sono indicativamente le seguenti:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, a titolo indicativo:
 - i. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - ii. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - iii. veicoli di servizio e attrezzature per gli allestimenti speciali dei veicoli;
 - iv. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - v. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
- b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, assistenza, volontariato, ricreazione, cultura, sport, manifestazioni pubbliche o altre necessità derivanti da compiti istituzionali o servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di immobili, infrastrutture, arredi e automezzi;
- m) attrezzature per il gioco e l'arredo di parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

3. I servizi che possono eseguirsi in economia sono indicativamente i seguenti:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, cui all'allegato 1, numero 1, al d.Lgs. 157/1995, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- a) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato 1, numero 2, al d.Lgs. 157/1995, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- b) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato, 1, numero 3, al d.Lgs. 157/1995, numero di riferimento CPC 73;
- a) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato, 1, numero 4, al d.Lgs. 157/1995, numero di riferimento CPC 752;
- b) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato, 1, numero 6, al d.Lgs. 157/1995, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- c) servizi informatici e affini di cui all'allegato, 1, numero 7, al d.Lgs. 157/95, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- d) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato, 1, numero 8, al d.Lgs. 157/95, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- e) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato 1, numero 9, al d.Lgs. 157/1995, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- f) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato 1, numero 10, al d.Lgs. n. 157 del 1995, numero di riferimento CPC 864;
- g) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato 1, numero 11, al d.Lgs. n. 157/95, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- h) servizi pubblicitari cui all'allegato 1, numero 13, al d.Lgs. n. 157/95, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- i) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato 1, numero 14, al d.Lgs. 157/1995, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- j) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato 1, numero 15, al d.Lgs. 157/1995, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

- k) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato 1, numero 16, al d.Lgs. 157/l 1995, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo al d.Lgs. 22/97 o al d.Lgs. 152/99;
- l) servizi alberghieri e di ristorazione di cui all'allegato 2, numero 17, al d.Lgs. 157/1995, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento; compresi altresì i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- m) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato 2, numero 23, al d.Lgs. 157/1995, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- n) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato 2, numero 24, al d.Lgs. 157/1995, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- o) servizi sanitari e sociali cui all'allegato 2, numero 25, al d.Lgs. 157/1995, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- p) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato 2, numero 26, al d.Lgs. 157/1995, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

4. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato 2, numero 27, «Altri servizi», al d.Lgs. 157/1995:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;

5. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni di forniture e servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 5.

6. Il ricorso all'acquisizione in economia di forniture e servizi è, altresì, consentito, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D. Lgs. 163/2006, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 7 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 8 – Acquisti di beni e servizi mediante procedure telematiche

1 Ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi” nonché delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e s.m.i., il Dirigente/Responsabile competente ha facoltà di provvedere all'acquisto di beni e servizi tramite procedure telematiche; il ricorso a tali forme di acquisto deve garantire l'affermazione dei principi di economicità, pubblicità e concorrenza;

2 Il Dirigente/Responsabile competente nel rispetto dei limiti di importo e delle tipologie di gara previsti dal presente regolamento effettuerà ricerche di mercato tramite i circuiti informatici, valutando il costo dell'intervento offerto, le condizioni ed i tempi di consegna, nonché la presunta qualità del materiale; tutta la documentazione sarà allegata agli atti del procedimento;

3 Gli acquisti mediante le procedure telematiche di cui al comma 1, derogano alla necessità di ulteriori attività istruttorie per la scelta del contraente.

4 Qualora, però, il Dirigente/Responsabile competente ritenga fondatamente che sul mercato siano disponibili beni e servizi con le medesime, o paragonabili, caratteristiche, può derogare da quanto disposto al precedente comma 3 giustificando la scelta con il risparmio di spesa realizzato.

TITOLO III – PROCEDURA DI GARA

Art. 9 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-8-1990 n. 241.
3. Il Responsabile del servizio interessato per rendere più razionali l'esecuzione dei lavori e l'approvvigionamento dei materiali ha la facoltà di curare lo studio e la compilazione di capitolati d'oneri e fogli condizioni ove verranno inserite le condizioni generali di esecuzione degli interventi e, se necessario, la formazione di campionari, perizie tecniche esecutive, prezziari e altri simili strumenti per l'analisi dei prezzi e il controllo dei costi.
4. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
5. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 10 - Procedura per affidamenti mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 9, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 11 - Procedura di gara informale per affidamenti mediante cottimo fiduciario

1. Il ricorso alla gestione in economia mediante cottimo fiduciario avviene mediante gara informale preceduta dalla determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i, con la quale si approva la lettera d'invito ed eventuale capitolato speciale o foglio patti e condizioni. Se ritenuto

necessario, con la medesima determinazione si procede con la prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

2. Il responsabile di cui all'articolo 9, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 20 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 21, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 9 predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

5. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

6. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 9 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 12 - Affidamenti diretti

1. Si prescinde, ai sensi dell'art 125, commi 8 e 11, del d. lgs 163/2006 dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 40.000;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 40.000;
- d) in ogni caso quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000 per lavori, forniture e servizi;

2. Per l'affidamento diretto si prescinde dalla determinazione a contrattare, il responsabile di cui all'articolo 9, previa un'indagine di mercato informale a mezzo telefono fra le varie ditte qualificate nel settore al fine di verificare l'andamento dei prezzi di mercato relativo al lavoro/fornitura e servizio e rilevare l'offerta più conveniente nel rapporto qualità - prezzo, affida l'intervento mediante determinazione dirigenziale e dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.

Art. 13 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del responsabile del servizio e con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa.

Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di

soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 15 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro **40.000,00**.

2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a euro **20.000,00**.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 9, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro **40.000,00**, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 16 - Certificazione antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti per gli interventi superiori ad Euro 154.937,06, il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di certificazione antimafia.

Art. 17 - Perfezionamento del contratto

1. L'acquisto di lavori, forniture o servizi di importo inferiore a **20.000** euro viene perfezionato a mezzo di lettera commerciale con cui il dirigente dispone l'esecuzione dei lavori, la fornitura dei beni, la prestazione dei servizi ⁽³⁷⁾.

2. L'acquisto di lavori, forniture o servizi di valore pari o superiore a **20.000** euro viene perfezionato con contratto concluso mediante scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico in forma amministrativa.

3. La stipulazione del contratto è subordinata alla produzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice.

4. Prima della stipulazione del contratto l'Amministrazione deve acquisire i seguenti documenti:

a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;

⁽³⁷⁾ L'articolo 334 comma 2 del DPR 207/2010 prevede espressamente lo "scambio di lettere" quale modalità di formalizzazione del contratto.

- b) certificato visura ordinaria della CCIAA non antecedente a mesi tre con indicazione di assenza di modifiche in corso di inserimento, in caso diverso allegare le modifiche richieste alla CCIAA;
- c) casellario fallimentare "INTEGRALE" equivalente a quello chiesto d'ufficio ex art. 39 DPR 14/11/2002 n.313;
- d) certificato carichi pendenti;
- e) certificato penale integrale per Pubblica Amministrazione;
- f) comunicazioni all'osservatorio LLPP (con attenzione alle note riservate -cd annotazioni-);
- g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

5. In caso di cottimo fiduciario, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ⁽³⁸⁾.

6. Il contratto è stipulato dal responsabile di Area o di Settore o di Servizio interessato alla fornitura ai lavori o ai servizi per cui si procede, oppure, indifferentemente, da altro responsabile di Area o di Settore o di Servizio.

7. Tutti i dirigenti o responsabili di area o settore o di servizio indistintamente hanno, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), la capacità di impegnare verso l'esterno la pubblica amministrazione indipendentemente dall'area, settore o servizio a cui i contenuti contrattuali si riferiscono gli impegni da assumere; pertanto è pienamente valido il contratto sottoscritto anche se il dirigente o responsabile di area o settore o di servizio risulta relativo ad diversa area, settore o servizio.

8. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Altresì, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata in tutti i casi in cui il Responsabile del Servizio ritiene di dare maggior rilevanza alla scelta della forma pubblica anche al fine di dare maggiore certezza e tutele ai contraenti.

9. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte. Questa scelta operata autonomamente dal Responsabile del Servizio ha, in caso di contenzioso evitabile se si fosse utilizzata la forma pubblica, conseguenze sulle responsabilità ivi compresa la valutazione di instaurare adeguato procedimento disciplinare per il soggetto che ha operato la scelta dannosa per l'ente.

10. La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente. Sono fatte salve le tutte le norme sulla stipula degli atti notarili informatici.

11. I contratti di importo inferiore alla soglia di € 20.000,00 (euro ventimila), affidati a seguito di trattativa privata, possono essere formalizzati, in relazione all'importo e alla natura del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. La proposta e l'accettazione

⁽³⁸⁾ Il TAR Toscana, Sezione Prima, con la sentenza numero 6570/2010 ha chiarito che le stazioni appaltanti devono rispettare i trentacinque giorni di *periodo dilatorio* (ex articolo 11 comma 10 del Codice) anche per la stipulazione dei contratti affidati in economia con il sistema del cottimo fiduciario.

devono contenere gli elementi essenziali del contratto e possono essere trasmesse a mezzo telefax ovvero per via telematica secondo la normativa vigente.

12. Alla rogazione o all'autenticazione dei contratti provvede il Segretario o - in caso di sua assenza, vacanza, impedimento - il Vice Segretario, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.

13. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.

Art. 18 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 9 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 13, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 9, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 19 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 20 - Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 9 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 21 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 20, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 9 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 22 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Presidente

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'art. 20 o i lavori di somma urgenza di cui all'art. 21 siano ordinati dal Presidente nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, del d.Lgs. 267 del 2000, lo stesso Presidente può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt. 9, 20 e 21, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 9 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro **25.000,00**
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro **150.000,00**.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i lavori forestali e simili

1. Ai sensi dell'art. 7 del d.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e dell'art. 17 della legge 31.01.1994, n. 97, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento possono essere individuati tra le imprese iscritte nell'apposito albo regionale, come di seguito specificato:

a) coltivatori diretti, singoli od associati, che conducono aziende agricole, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, e le macchine ed attrezzature di loro proprietà, per i lavori in ambito forestale, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi;

b) cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, per i lavori e i servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di cui al comma 1, lettera a) (coltivatori diretti, singoli o associati), l'importo di euro **25.000,00**
- b) nel caso di cui al comma 1, lettera b) (cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale) l'importo di **euro 150.000,00**

Art. 25 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della predetta legge, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato 2, numero 21, al decreto legislativo n. 157 del 1995, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro **40.000**, per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. In deroga alla competenza di cui all'art. 9, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

4. Il presente articolo si applica altresì ai servizi di consulenza tributaria, fiscale, di advisor sia tecnico che finanziario, di brokeraggio, di prestazioni notarili, nonché ai servizi di consulenza assimilati.

Art. 27 - Acquisizione in economia di servizi tecnici

1. Ai fini del presente articolo, sono servizi tecnici le attività di:

- a) supporto alla formazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori;
- b) supporto al responsabile unico del procedimento di lavori;
- c) progettazione dei lavori, preliminare, definitiva ed esecutiva;
- d) redazione dei piani di sicurezza e coordinamento della sicurezza;
- e) verifica e validazione dei progetti;

- f) direzione dell'esecuzione dei lavori;
- g) certificazione di regolare esecuzione e collaudo;
- h) ogni altra attività a contenuto tecnico-amministrativo accessoria rispetto alle precedenti quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la geotermia, la sismologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni dei suoli;
- i) i servizi di urbanistica e paesaggistica previsti dall'allegato II.A, voce numero 12, del Codice.

2. Il presente articolo disciplina l'affidamento di servizi tecnici il cui corrispettivo stimato sia inferiore a **100.000 euro**, IVA ed oneri esclusi ⁽¹¹⁾.

3. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio, con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

4. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

5. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

6. I servizi tecnici il cui corrispettivo stimato sia inferiore a **40.000 euro** possono essere affidati direttamente ad un operatore economico ⁽¹³⁾.

7. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui intende affidare il contratto.

8. I servizi tecnici, il cui corrispettivo stimato sia pari o superiore a **40.000 euro** e inferiore a **100.000 euro**, sono affidati dal responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici ⁽¹⁴⁾.

9. La procedura di scelta del contraente è regolata dal Titolo III del presente regolamento;

⁽¹¹⁾ Per gli affidamenti di valore superiore a 100.000 euro si veda il comma 1 dell'articolo 91 del Codice.

⁽¹³⁾ L'affidamento diretto di servizi tecnici di valore sino a 40.000 euro è consentito espressamente dall'articolo 267 comma 10 del DPR 207/2010.

⁽¹⁴⁾ La norma regolamentare applica il comma 2 dell'articolo 91 ed il comma 8 dell'articolo 125 del Codice e il comma 1 dell'articolo 267 del DPR 207/2010.

10. Per individuare il miglior offerente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

11. Aggiudicati i servizi, il dirigente stipula il disciplinare in forma di scrittura privata.

12. L'operatore economico incaricato di servizi tecnici di progettazione di lavori deve essere munito, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara o del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 comma 1, lettera e), del Codice rese necessarie in corso di esecuzione. La polizza è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati.

13. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale⁽¹⁷⁾.

14. I corrispettivi dovuti per i servizi tecnici di progettazione sono saldati entro trenta giorni dall'emissione dell'atto di validazione di ciascuna fase progettuale secondo le prescrizioni degli articoli 44 e seguenti del DPR 207/2010.

15. I corrispettivi dovuti per servizi tecnici diversi dalla progettazione sono pagati secondo le norme del disciplinare, in ogni caso conformemente al decreto legislativo 231/2002.

TITOLO V - ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 28 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione di materiali e opere, nonché la prestazione di manodopera, il tutto da registrare in liste settimanali o appositi registri con nota di riepilogo con cadenza mensile o alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con prezzo a corpo o con prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alle lettere a) e b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 9 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

⁽¹⁷⁾ La polizza del progettista è normata dall'articolo 111 del Codice.

Art. 29 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 32- Lavori o prezzi non contemplati nel progetto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 33 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 9, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 9, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 34 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. Il pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio.
2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
3. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura

Art. 35 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro **40.000**, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro **20.000** ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal responsabile di cui all'articolo 9, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 37 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.